

BOZZA MODIFICA D.P.R. 362/2000

Regolamento Volontari

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;

Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2000, n.362,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

Il seguente regolamento:

C A P O I
Disposizioni generali

Articolo 1
Personale volontario

Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' costituito da:

- a) vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
 - b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Articolo 2
Elenchi del personale volontario

1. In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 3
Qualifiche

1. Per il personale volontario impiegato presso i distaccamenti volontari e i posti di vigilanza sono previste le seguenti qualifiche:
 - a) funzionario tecnico antincendi volontario;
 - b) capo squadra volontario;
 - c) vigile volontario.
2. Per il personale volontario che non presta servizio presso i distaccamenti volontari è prevista la qualifica unica di vigile volontario.
3. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso.
- 4 I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 4

Contingente del personale volontario impiegato presso i distaccamenti volontari

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1 –con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi è determinato come segue:
 - a) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari.
 - b) almeno dieci vigili volontari.

C A P O II **Reclutamento**

Articolo 5

Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 e sono reclutati, tra coloro che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti;
 - c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
 - d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura dei competenti Comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate.
 - e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta anni;
 - f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;
 - g) godimento dei diritti politici;
 - h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto, e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b) può presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi. In tal caso non trova applicazione il limite massimo di età previsto dal comma 1, lettera e).
3. Gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 2 presentano l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e svolgono un tirocinio di cinque anni presso un distaccamento volontario secondo modalità a tempi fissati con Decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno.

Articolo 6

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti Comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
- d) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
- e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione. Si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza.
- f) godimento dei diritti politici;
- g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma precedente entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, fissato dalla normativa vigente a quarantacinque anni, possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco conservando l'anzianità conseguita.

3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'età e dell'idoneità psico-fisica per coloro che chiedono l'iscrizione nell'elenco del personale volontario in qualità di componenti della Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli artt. 9 e 10 del presente provvedimento..

Articolo 7

Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del personale volontario, dei Comandi Provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono, altresì, essere reclutati a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono, altresì, essere reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d).
4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui al comma 1 del successivo articolo 9.

Articolo 8 Incompatibilità

1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:
 - a) il personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli Enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
 - c) gli amministratori di società e i titolari di impresa che producono, installano commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio ed i titolari di istituti ed enti che esercitano attività di formazione, vigilanza consulenza e servizi nel settore antincendio.

Il divieto non si applica ai titolari di imprese di installazione di impianti, dispositivi e attrezzature antincendio esercitate ai sensi dell'art. 2083 del codice civile.

Articolo 9 Corsi di formazione del personale volontario

1. I funzionari tecnici antincendi volontari –ai fini del tirocinio di cui all'art. 5 comma 3- e i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare, al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico, secondo le modalità e i programmi stabiliti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno.
E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo.
Un ulteriore esito negativo determinerà la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.

4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, e 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione -con l'eccezione del corso di cui al comma 1- sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 10

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

Il personale volontario e' tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalita' stabilite dal comando provinciale di appartenenza con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili. Se necessario in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilita' del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilita' del Comandante.

2. I funzionari tecnici antincendi, e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare ai corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, e 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 11

Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

1. Il capo del distaccamento volontario e' responsabile, in conformita' alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attivita' interna del distaccamento nonche' della manutenzione dei beni dell'amministrazione.

2. L'incarico, di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni e rinnovabile, ed e' conferito con provvedimento dal competente comandante provinciale, al personale volontario con un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni, ad eccezione dei distaccamenti di nuova istituzione, che sia ritenuto idoneo sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

Capo III

Avanzamento

Articolo 12

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario

1. La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 da oltre cinque anni,

impiegati in un distaccoamento volontario ed abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente regolamento.

Articolo 13 **Commissioni esaminatrici**

1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui all' articolo 12 , è nominata con decreto ministeriale ed è composta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla settima.

2. Le commissioni di cui al comma 1, valuta gli elaborati degli esami finali, svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie, per ciascun distaccoamento volontario.

Articolo 14 **Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento**

1. Con circolare ministeriale, sono comunicati ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccoamenti volontari per la qualifica di capo squadra volontario, sia le modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.

2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.

Capo IV **Impiego**

Articolo 15 **Modalità di impiego del personale volontario**

1. Il personale volontario e' richiamato in servizio nelle ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianità' d'iscrizione nell' elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati.

2. Il personale volontario, ad eccezione del Funzionario Tecnico Antincendi, viene impiegato presso i distaccoamenti volontari con le seguenti modalità:

a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, del distaccoamento volontario.

- 1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del comando provinciale,
- 2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al Comando provinciale;

- b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.
3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene impiegato analogamente con le modalità indicate nei commi precedenti.
4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.
5. L'attivazione del Funzionario Tecnico Antincendi volontario avviene esclusivamente su disposizione del Comandante Provinciale per specifiche esigenze, compreso il coordinamento di due o più distaccamenti volontari.
6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 1961, n. 469 e successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi resi dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono considerati richiami in servizio temporaneo.
7. Il personale volontario ha diritto di usufruire della mensa di servizio alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il personale permanente nei casi di cui ai commi 1,2, 3 e 5.

Articolo 16

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purché tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.
2. L'interessato può presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità al servizio di soccorso.

Articolo 17

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione dagli elenchi del personale volontario è prevista per:
- a) decesso;
 - b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;
 - c) raggiungimento dei limiti di età ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6 comma 3;
 - d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
 - e) mancata partecipazione mancato superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9 del presente decreto;
 - f) le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
 - g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del D.M. 5 febbraio 2002 concernente le imperfezioni e le infermità costituenti causa di non idoneità in via permanente al servizio operativo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
 - h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.

Articolo 18

Ordinamento gerarchico del personale volontario

1. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio intesa come lo svolgimento di un maggiore numero di interventi di soccorso. A parità di anzianità di servizio e' gerarchicamente superiore il maggiore di età.

Articolo 19

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

Articolo 20

Onorificenze

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

Articolo 21

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia per il personale permanente. La tessera dovrà essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

Articolo 22

Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.

Articolo 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale che, per il cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

2 Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Ministero dell'interno nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse

3. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.

4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. I volontari già in possesso della qualifica di capo reparto volontario e già iscritti nell'elenco del personale volontario di cui all'articolo 2 del presente provvedimento continuano a mantenere tale qualifica ad esaurimento.

6. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario e' regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.

7. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilita' permanente ed assoluta, competono i benefici stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.

Articolo 24

Interpretazione autentica e abrogazioni

1. L'abrogazione della parte seconda del R.D. 16 marzo 1942, n. 699 disposta dall'art. 25 del D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362 in materia di reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario si intende riferita esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni introdotte dallo stesso D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.

2. E' abrogato il D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì.....